

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023**  
**624/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DI IMPIANTI ESSENZIALI DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75962, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 15 dicembre 2023, prot. Autorità 78867, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2024, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Assemini e Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione

riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;

- il comma 63.11 prevede che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ENEL PRODUZIONE, con la prima comunicazione Enel, come integrata dalla seconda comunicazione Enel, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini e Sulcis, per l'anno 2024; in relazione a quest'ultimo impianto, ENEL PRODUZIONE ha altresì evidenziato un tema connesso ai ricavi figurativi e descritto alcune soluzioni, specificando, tuttavia, che la segnalazione e l'accoglimento delle soluzioni non sono da intendere come condizioni dell'istanza di ammissione.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Assemini e Sulcis, per l'anno 2024, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2024 da ENEL PRODUZIONE, con la prima e la seconda comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Sulcis, precisando che:
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili o disposti con precedenti provvedimenti con riferimento a specifici impianti;

- l'accoglimento disposto con il presente provvedimento non riguarda la parte della prima e della seconda comunicazione Enel relativa alla segnalazione sui ricavi figurativi e alle soluzioni proposte in merito dall'utente per l'impianto Sulcis

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A., con la prima e la seconda comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Sulcis, per l'anno 2024;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*